

RIFORMA DELL'IRPEF E MODIFICA DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

La c.d. “Legge di bilancio 2025” ha stabilito, a regime, la riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre e ha modificato alcune delle detrazioni di imposta

Informativa n.	9/2025
Riferimenti normativi	D.Lgs. n. 216 del 30/12/2023 Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025” D.Lgs. n. 294 del 13/12/2024



La presente Informativa analizza le modifiche apportate dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” alla riforma dell’IRPEF introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023 (si veda l’Informativa Unistudio n. 2/2024).

Si esaminano, inoltre, le modifiche relative alla riduzione del “cuneo fiscale” e alle detrazioni di imposta per oneri.

Le novità entrano in vigore dal 1/01/2025.

Riforma dell’IRPEF

Il D.Lgs. n. 216/2023 prevedeva, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni di reddito dell’IRPEF da quattro a tre, con applicazione delle seguenti aliquote:

- 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro;
- 35% per il reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% per il reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.

La “Legge di Bilancio 2025” conferma, a regime, le suddette aliquote IRPEF.

Oltre alla riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito vengono previste alcune misure in materia di addizionali regionali e comunali.

In particolare, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF è previsto il differimento al 15/04/2025:

- del termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per il periodo d’imposta 2025;
- del termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il periodo d’imposta 2025.

Per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, le Regioni, i Comuni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono non adeguarsi alle nuove aliquote mantenendo gli scaglioni di reddito previgenti (ossia quelle in vigore nel 2023).

Nel caso in cui entro il 15/04/2025 non vengano approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali in relazione ai nuovi scaglioni IRPEF, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Riduzione del “cuneo fiscale”

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro è riconosciuta una somma (bonus), che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la seguente percentuale:

- a) 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- b) 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;
- c) 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Sono esclusi:

- i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i titolari di redditi da pensione e assimilati.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a) a 1.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 20.000,00 euro ma non a 32.000,00 euro;
- b) al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il riconoscimento del bonus o dell’ulteriore detrazione d’imposta è effettuato in via automatica dal sostituto di imposta all’atto dell’erogazione della retribuzione. Il sostituto di imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus o della detrazione. Qualora in tale sede il bonus o la detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60,00 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.

Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il D.lgs. n. 216/2023 prevedeva, per il solo periodo d'imposta 2024 e in ipotesi di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, che l'importo della detrazione per reddito di lavoro dipendente e assimilato fosse pari a 1.955,00 euro rispetto al precedente importo di 1.880,00 euro.

La "Legge di Bilancio 2025" conferma, a regime, l'incremento della detrazione a 1.955,00 euro per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (escluse le pensioni) in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro.

Resta invariata la disciplina delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 15.000,00 euro.

Detrazione per i figli fiscalmente a carico

La "Legge di Bilancio 2025" modifica le detrazioni di imposta per i figli fiscalmente a carico.

In particolare, dall'imposta lorda si detrae 950,00 euro:

- per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.

Vengono quindi abolite le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni non disabili e viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione.

Si ricorda che:

- la detrazione non spetta per i figli con meno di 21 anni di età in quanto sostituita dall'assegno unico universale;
- la detrazione è parametrata ai mesi in cui sussistono i requisiti, è correlata all'ammontare del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.

Detrazione per altri familiari a carico

La "Legge di Bilancio 2025" modifica le detrazioni di imposta relative agli altri familiari a carico ossia diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli.

La detrazione di 750,00 euro spetta esclusivamente in relazione a ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente.

Vengono quindi abolite le detrazioni in relazione a:

- coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- fratelli e sorelle;
- generi e nuore;
- suocero e suocera.

Inoltre, non è più possibile in alternativa alla convivenza, attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Si ricorda che la detrazione è parametrata ai mesi in cui sussistono i requisiti, è correlata all'ammontare del reddito complessivo del contribuente e del numero di familiari a carico.

E' stabilito inoltre che le detrazioni appena esaminate (per figli a carico e altri familiari a carico) non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in relazione ai familiari residenti all'estero (ossia cittadini stranieri extracomunitari che sono fiscalmente residenti in Italia in relazione ai familiari residenti all'estero).

I sostituti d'imposta, ai fini della determinazione delle ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati devono considerare le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia sulla base di un'apposita dichiarazione del contribuente in cui attesta di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei familiari a carico e le condizioni di spettanza.

I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono quindi comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta (ad esempio i figli con più di 30 anni di età non disabili e altri familiari non conviventi).

Oneri detraibili per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro

La “Legge di Bilancio 2025” prevede, con l’inserimento dell’art. 16-ter del TUIR, un riordino delle detrazioni per oneri.

Le novità si applicano alle persone fisiche con un reddito complessivo (assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 75.000,00 euro.

Per le spese sostenute dall’1/01/2025, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, vengono previsti due limiti:

1. quello stabilito da ciascuna norma agevolativa;
2. il nuovo limite massimo di spesa che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

In particolare, gli oneri e le spese considerati complessivamente sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base per un determinato coefficiente.

Si veda la successiva tabella.

<i>Importo massimo oneri e spese detraibili</i>	
Importo base	a) 14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro; b) 8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.
Coefficiente	a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli ¹ a carico; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992.
Esempio	Reddito complessivo pari a 90.000,00 euro e un figlio a carico. Ammontare massimo detraibile pari a 9.800,00 euro (14.000 x 0,70).

Sono esclusi dal precedente calcolo i seguenti oneri:

- le spese sanitarie detraibili;
- le somme investite nelle start up innovative detraibili;
- le somme investite nelle PMI innovative detraibili;
- gli interessi passivi e gli altri oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2024;
- gli interessi e gli altri oneri accessori per mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se derivano da contratti stipulati fino al 31/12/2024;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo se derivano da contratti stipulati fino al 31/12/2024;
- le spese sostenute fino al 31/12/2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali.

Sono attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sul coordinamento tra la nuova normativa sulle detrazioni appena descritta e quella in vigore dall’1/01/2020, secondo la quale le detrazioni spettano:

- a) per l’intero importo della spesa sostenuta qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro.

Conseguentemente se il reddito complessivo supera 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

¹ Sono compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Detrazione per spese di frequenza scolastica

Viene elevato a 1.000,00 euro il limite massimo agevolato delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli (fino al 2024 il limite era fissato a 800,00 euro).

Si tratta della detrazione IRPEF del 19% che compete in relazione alle spese di frequenza:

- delle scuole dell'infanzia;
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;
- delle scuole secondarie di secondo grado.

Cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ricevuti in donazione

Viene infine evidenziata l'unica variazione di rilievo introdotta dalla Legge di Riforma Irpef/Ires con riferimento ai redditi diversi di cui all'art. 67 del Testo Unico delle Imposte conseguiti dalle persone fisiche.

Vengono introdotte modifiche al regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione, modificando l'art. 68 co. 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte.

In precedenza, l'art. 68 co. 2 ultimo periodo Testo Unico delle Imposte, prevedeva per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, che si assumesse quale prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati aumentato di ogni altro costo successivo inerente e dell'imposta di successione.

Ora viene previsto, per le cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dal 31/12/2024, un distinguo tra i terreni acquistati:

- per effetto di successione, per i quali si assume quale prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, o in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente;
- per effetto di donazione, per i quali si assume quale prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.